

CLXVI.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione (pag. 5301) — Risultato di votazione (pag. 5301) — Nomina di Commissione (pag. 5302) — Presentazione di relazioni (pag. 5302, 5304, 5306) e di disegni di legge (pag. 5304) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti » (N. 517), parlano il senatore Grassi (pag. 5302) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pagina 5303) — Senza discussione, sono approvati gli articoli del progetto di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 5306) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 551) (pag. 5306) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis) — Parlano i senatori Tarditi (pag. 5309), Bara-Beccaris (pag. 5313), Mazza (pag. 5315), Cavasola (pag. 5317), Simonido, relatore (pag. 5321) e il ministro della guerra (pag. 5317) — La discussione generale è chiusa (pag. 5322). — La discussione degli articoli è rinviata alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della guerra, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la famiglia Oddone ringrazia per le onoranze rese al compianto senatore.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio avvenute nella seduta di ieri.

1° Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	71
Maggioranza	36
Il senatore Rignon.	ebbe voti 63
» Mazziotti	» 7
Eletto il senatore Rignon.	

2° Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per i decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	74
Maggioranza	38
Il senatore Polacco	ebbe voti 60
» Mazziotti.	» 10
Eletto il senatore Polacco.	

Nomina di Deputazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in ossequio alla deliberazione presa dal Senato nella seduta di ieri, ho chiamato a far parte della Deputazione per rappresentare questo Consesso allo sbarco delle spoglie mortali dei generali Lamarmora e Montevecchio sul suolo italiano, i senatori: Bava-Beccaris, Ponzio Vaglia, Ricotti Magnani, San Martino di Valperga, quattro gloriosi superstiti della campagna di Crimea, (*benissimo*) dai quali il Senato sarà orgoglioso di essere rappresentato. Questa Commissione sarà accompagnata da un membro della Presidenza, il questore senatore Fabrizio Colonna. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale numero 1011 P. V. per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi, e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti». (N. 517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 517).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io non so se l'onor. ministro sia d'accordo con me nella diagnosi della principale malattia di cui, a mio avviso, soffre il Ministero di agricoltura. Parlo di agricoltura, e non di industria e di commercio, perchè di questi due rami non me ne intendo.

Io credo che la malattia principale ond'è colpito il Ministero d'agricoltura sia la *misosofia*, una malattia che purtroppo data da molti anni.

Se questa diagnosi è giusta, non vi ha dubbio che l'attuale progetto di legge ha un significato inatteso ed è un buon sintomo. Per la prima volta il Ministero di agricoltura si accorge che la scienza può giovare alla granicoltura. Esso porge finalmente la mano ad un uomo, lo Strampelli, che si è reso molto benemerito del nostro paese con pazienti e lunghi esperimenti di ibridazione del grano; gli offre i mezzi di continuare questo promettente lavoro e mostra di aver fiducia che egli possa arrivare a creare quelle nuove varietà di grano di cui il paese ha urgente bisogno.

Senza dubbio, in questo senso, il progetto di legge che discutiamo, è molto buono, o lo è anche sotto un altro riguardo, in quanto, cioè, viene a concedere allo Strampelli tre assistenti. Potrà a taluno sembrare strano che io mi indugi sopra una misura tanto ovvia in qualunque ufficio, ma purtroppo nel Ministero di agricoltura è prevalso molte volte il sistema della istituzione con un solo individuo, senza mettergli vicino degli assistenti; il che ha per effetto che quando scompare la persona benemerita che l'ha iniziata, l'istituzione degenera. Io credo che l'onor. ministro conosca bene questo deplorabile uso, basta ricordare l'istituto zootecnico di Palermo, le stazioni di piscicoltura ecc.

Che si propongano assistenti per la stazione di granicoltura di Rieti è dunque un altro sintomo buono. Mi pare perciò che la malattia, di cui soffre il Ministero di agricoltura, presenti attualmente un miglioramento; quasi come quando un apoplettico comincia a riconoscere le persone che gli stanno attorno o a muovere un braccio.

Per questi motivi mi rallegro col Ministero d'agricoltura; però non posso nascondermi che non abbiamo ancora prove sicure che la *misosofia* sia per risolversi e guarire; dentro que-

sto stesso progetto di legge vi è qualche cosa che dimostra come l'infezione perduri ancora, non ostante alcuni sintomi di buon augurio. E che è questo qualche cosa?

Lo Strampelli, per i suoi incrociamenti e le sue selezioni, deve far venire semi di grano da tutto il mondo; per i suoi esperimenti deve trasportare grano da un capo all'altro d'Italia. Orbene l'esperienza ci ha insegnato come in questo lavoro si corra un grandissimo pericolo, quale è quello di venire a diffondere largamente qualche malattia prodotta da insetti o da crittogame. Non occorre insistere su questo punto: pur troppo tutti sanno che per imprudenza si sono introdotte, specialmente in Italia, delle malattie che diventarono veri flagelli.

Noi dobbiamo perciò aiutare lo Strampelli, ma con tutte le garanzie possibili; dobbiamo mettere, cioè, al suo fianco un entomologo ed un patologo vegetale, affine di prevenire l'importazione o la diffusione di qualche malattia, la quale potrebbe arrecare tanto danno da annullare i vantaggi che ci aspettiamo dall'opera illuminata dello Strampelli.

D'altra parte, si sa che le malattie del grano producono annualmente in Italia danni per centinaia di milioni. Non è dunque giusto che vi siano un botanico ed un entomologo specializzati nello studio della patologia del grano?

Io credo che l'onorevole ministro sia in un ordine di idee non differente dal mio. Proprio un'ora fa ho letto una sua relazione, nella quale egli parla di *tecnici veramente competenti* da mettere nelle stazioni: perciò io mi affido a lui, e, se egli crede di far buon viso alla ricetta di un ex-medico, un po' semplicista, se vuole, accolga una piccola aggiunta all'art. 2, che io formulo in questi termini: « Il 1° ed il 2° assistente saranno nominati per concorso. I concorrenti dovranno dare prova di seria competenza nella patologia vegetale e nell'entomologia agraria ».

Credo che con questo temperamento noi potremo avere sempre maggior fiducia nell'impresa dello Strampelli.

Tengo infine a dichiarare che il sentimento che mi muove è quello di completare l'opera di un uomo, di cui sono stato e sono ammiratore; e saluto con gioia questo progetto di legge, che il Senato certamente vorrà approvare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio il senatore Grassi dell'importante osservazione che egli ha fatto.

In quanto alla diagnosi dei mali di cui eventualmente soffre il Ministero di agricoltura, io non dirò nulla, se egli mi consente; perchè è imminente la discussione del bilancio ed allora, se il senatore Grassi con la sua autorità vorrà darmi dei consigli e dei suggerimenti gliene sarò molto riconoscente. Quindi non posso ora entrare in una questione di ordine generale.

Limitandomi alla questione della stazione di granicoltura di Rieti, io son contento che il senatore Grassi abbia riconosciuto che quella stazione ha reso dei servizi e che più grandi ancora potrà renderne. Il senatore Grassi fa un'osservazione che è giusta, ma che io, come emendamento, non potrei accettare. Egli stesso facilmente se ne persuaderà. Il senatore Grassi dice che a capo della stazione un uomo come lo Strampelli fa bene e compie opera utile; ma che la sua opera dovrebbe essere completata da un entomologo e da un patologo vegetale.

Le ragioni che il senatore Grassi adduce sono convincenti.

Ma gli assistenti devono essere persone di fiducia dei professori. Si possono aprire dei concorsi? e si possono aprirne con gli stipendi fissati?

Certo a una stazione di granicoltura l'opera di un entomologo e di un patologo vegetale può essere molto utile; e senza dubbio il direttore sentirà la convenienza di dirigere con tali criteri la sua scelta.

Come raccomandazione io accetto la proposta del senatore Grassi; come obbligo di legge non potrei accettarla, appunto per le considerazioni già dette e di cui egli stesso si renderà conto, perchè sarebbe difficile aprire dei concorsi in queste materie con stipendi quali sono quelli previsti dalla legge.

Ripeto quindi che accetto la raccomandazione, ma non l'emendamento.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio l'onorevole ministro delle sue gentili parole; e dal momento che

egli accetta come raccomandazione la mia proposta, mi rimetto completamente a lui.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.**

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiari a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Brazzà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per incarico del mio collega, il ministro della marina, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, del personale comandato presso l'Amministrazione centrale della marina;

Modificazioni all'art. 4 della legge 27 giugno 1909 (n. 384): Spese per la marina militare;

Disposizioni relative ad alcuni personali delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina;

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per estendere l'azione della R. stazione sperimentale di granicoltura di Rieti ».

Art. 1.

La Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti ha facoltà di estendere il suo programma di ricerche e di studi, allo scopo di fornire all'agricoltura nuove e più produttive razze o varietà di frumento, mercè l'impianto e la direzione di campi sperimentali, che rispondano alle svariate condizioni di clima e di suolo in diverse regioni d'Italia.

Per stabilire la sede di tali campi il Ministero di agricoltura è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti locali e con privati nei riguardi dell'obbligo di fornire il terreno adatto e opportuno e di contribuire alle spese d'impianto o a quelle di esercizio culturale e scientifico.

(Approvato).

Art. 2.

L'organico della predetta Stazione di granicoltura, portato dalla tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 527, resta così modificato:

un primo assistente a lire 2400;

un assistente di 1ª classe a lire 2000;

un assistente di 2ª classe a lire 1800;

un capo coltivatore di 1ª classe a lire 1600;

un capo coltivatore di 2ª classe a lire 1400;

un sottocapo coltivatore a lire 1200.

Il primo assistente, dopo tre anni di lodevole servizio, potrà, su proposta del direttore, essere nominato vice-direttore con lo stipendio di lire 3000.

Alla tabella C annessa alla precitata legge 19 luglio 1909, n. 527, è aggiunto un posto di segretario contabile a lire 2000 per la Stazione di granicoltura di Rieti.

(Approvato).

Art. 3.

Per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti, ed alla sistemazione com-

pleta del medesimo in servizio della regia Stazione di granicoltura, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di lire 125,000 (centoventicinquemila).

(Approvato).

Art. 4.

Per provvedere al pagamento degli interessi annuali del prestito di lire centoventicinquemila, della quota d'ammortamento in 35 anni, nonchè alle spese d'impianto e di funzionamento di altri campi sperimentali, sarà aumentato di lire 31,200 il capitolo 128 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 e il capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Saranno pure aumentati, in dipendenza del nuovo organico, di cui all'articolo 2 della presente legge, della somma di lire 4800 il capitolo 123, e della somma di lire 2000 il capitolo 125 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio e i corrispondenti per gli esercizi successivi.

La somma complessiva di lire 38,000 sarà prelevata dal capitolo 41 dello stesso bilancio per l'esercizio 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

La Stazione di granicoltura di Rieti è costituita in ente autonomo sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura. Questo provvederà direttamente al pagamento degli stipendi secondo l'organico della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 527, modificata dall'art. 2 della presente legge.

Saranno messe a disposizione della Stazione la somma stanziata a suo favore dal sub-allegato B all'allegato n. 2 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11, dedotto l'importo degli stipendi, le somme di cui all'art. 4 della presente legge, i proventi dei campi sperimentali, gli eventuali contributi degli enti locali o di privati.

Le somme non spese nell'esercizio si porteranno in aumento dell'entrata della Stazione per l'esercizio successivo.

(Approvato).

Art. 6.

All'amministrazione della regia Stazione sovrintende un Comitato amministrativo composto di due delegati del Governo, di un delegato del comune di Rieti, del direttore dell'Istituto, nonchè di un delegato di ciascuno degli altri enti, società o consorzi industriali che concorrano, con un contributo annuo continuativo non inferiore a lire 1500.

(Approvato).

Art. 7.

Al principio dell'anno finanziario il presidente trasmetterà per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il bilancio preventivo, come pure, alla fine dell'esercizio, il conto consuntivo, che sarà dal Ministero stesso comunicato con le proprie osservazioni, alla Corte dei conti.

La Corte dei conti giudica di tale conto consuntivo con giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello lo giudica a sezioni riunite.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo con la relativa deliberazione della Corte dei conti sono rispettivamente allegati al bilancio preventivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed al conto consuntivo generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge sono estese alla Stazione di bieticoltura, di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 547.

(Approvato).

Art. 9.

Con apposito regolamento, preparato di accordo fra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e com-

merciale e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le disposizioni e le norme riflettenti l'andamento tecnico e amministrativo della Stazione di Rieti e della Stazione di bieticoltura, di cui all'articolo precedente.

Il Comitato amministrativo per la regia stazione di bieticoltura sarà composto: del direttore, di due rappresentanti del Ministero, di un delegato della provincia e di un delegato di ciascuno degli altri enti, società o consorzi industriali, che concorrano con un contributo annuo continuativo non inferiore a lire 1500. (Approvato).

Art. 10.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge sono abrogate. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

MAZZA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

Conversione in legge di decreti relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicem-

bre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con legge 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazza della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 593,900 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni per lire 533,900 e diminuzioni di stanziamento per una corrispondente somma, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1910-911.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Spese generali e per la marina militare.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L.	20,000
»	3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - Ufficio tecnico (Spese fisse)	»	1,000
»	4. Ministero - Spese varie d'ufficio	»	23,000
»	5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi	»	30,000
»	7. Biblioteche della Regia marina - Materiale	»	1,000
»	9. Spese postali	»	4,000
»	10. Spese di stampa	»	15,000
»	11. Provviste di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	20,000
»	12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche	»	4,000
»	16. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	»	1,000
»	17. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	»	5,400
»	21. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	»	2,000
»	22. Distinzioni onorifiche (soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni e medaglie di benemerenza)	»	3,000
»	24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	40,000
»	43. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	»	20,000
»	53. Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare	»	7,000
»	58. Servizio ospedaliero per militari del corpo Reali equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)	»	10,000
»	59. Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia accademia navale e Regia scuola macchinisti) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie	»	21,000
»	61. Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti e assistenti di osservatorio)	»	4,000
»	62. Servizio idrografico - Materiale e spese varie	»	5,000
»	65. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	»	6,000
»	66. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse)	»	2,500
	<i>Da riportarsi</i>	L.	244,900

	<i>Riporto</i> . . . L.	244,900
Cap. n. 68. Disegnatori della Regia marina (Spese fisse) . . .	»	38,000
» 74. Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali . . .	»	100,000
» 82. Adattamento di piroscafi mercantili al servizio ausiliario . . .	»	140,000
» 84. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse) . . .	»	25,000

Spese per la marina mercantile.

» 30- <i>quater</i> . Spese di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile.	L.	8,000
» 31. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile . . .	»	8,000
» 32- <i>quater</i> . Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile.	»	18,000
» 33. Indennità speciali e spese d'ufficio al personale della marina mercantile.	»	10,000
» 33- <i>ter</i> . Sussidi alla gente di mare, agli impiegati ed al basso personale della marina mercantile in attività di servizio	»	2,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.		<u>593,900</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Spese generali e per la marina militare.

Cap. n. 6. Biblioteche della Regia marina - Personale	L.	1,000
» 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie - Personale lavorante	»	40,000
» 38. Stato maggiore generale	»	170,400
» 39. Corpo del genio navale (Ufficiali ingegneri, assistenti ed ufficiali macchinisti)	»	10,000
» 40. Corpo sanitario - Personale militare e civile.	»	12,500
» 72. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	»	37,000
» 73. Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	»	103,000
» 79. Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione di munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli.	»	6,000
» 80. Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina	»	150,000
» 83. Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	»	18,000
<i>Da riportarsi</i> . . . L.		<u>547,900</u>

Riporto . . . L. 547,900

Spese per la marina mercantile.

Cap. n. 28. Corpo delle capitanerie di porto - Personale di concerto (Spese fisse)	L. 10,000
• 28-bis. Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi (Spese fisse)	8,000
• 29. Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . .	3,000
• 30-bis. Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione Reale per la riforma del codice della marina mercantile . . .	3,000
• 37-XXIII. Compensi alla società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna	22,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>533,900</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1-bis).

PRESIDENTE. Avverto che all'Ufficio centrale, incaricato dell'esame di questo disegno di legge, apparteneva anche il defunto senatore Primerano, che io ho sostituito col senatore Sismondo.

Dopo quest'avvertenza, dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Tarditi.

TARDITI. Conceda il Senato che io esponga alcune brevi osservazioni ed il mio modesto apprezzamento su questo disegno di legge, che è di capitale importanza per la ufficialità dell'esercito e dell'armata, per la disciplina e per il prestigio della disciplina stessa.

Dichiaro subito che parecchie innovazioni introdotte in questo disegno di legge sono ottime e giustificano, almeno in parte, la sostituzione della nuova legge alla attuale, che dura da circa 60 anni.

Però a queste innovazioni, veramente ottime, fanno riscontro manchevolezze e lacune sulle quali dovrò alquanto soffermarmi.

E, per fare un quadro completo delle caratteristiche di questo disegno di legge, accennerò alle innovazioni principali, ed anzitutto ad un provvedimento, che era atteso da molti, ossia alla soppressione della revocazione dall'impiego; gravissima punizione, che impediva all'ufficiale revocato di servire come ufficiale, mentre, conservando il grado, non poteva adempiere ai suoi obblighi di leva come militare di truppa. Era una posizione ibrida, un controsenso che il nuovo progetto di legge ha corretto, sostituendovi la « eliminazione dai ruoli ».

Questa denominazione non è forse felice; l'ho sentita discutere molto, e giustamente; essa non caratterizza la posizione. Io conserverei la dizione semplice, che è già negli usi, ossia la « revocazione dal grado », in sostituzione della « revocazione dall'impiego ».

Un'altra innovazione utile è stata la soppressione dei Consigli di disciplina reggimentali. Il reggimento era un ambiente troppo ristretto, risentiva troppo delle passioni dell'ambiente, ed i pronunciati non erano abbastanza autorevoli.

Giustamente, quindi, si sono sostituiti a questi Consigli reggimentali i Consigli divisionali, certamente più sereni e più autorevoli.

Una terza disposizione, che è forse la più importante, riguarda la introduzione dell'istituto di difesa nei Consigli di disciplina.

L'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina non è un malfattore comune che abbia la pratica dei delitti e dei processi; avrà mancato disciplinarmente; avrà mancato anche contro le leggi dell'onore, come si intende nelle file dell'esercito: avrà forse lasciato protestare delle cambiali o avrà compiuto altri atti riprovevoli, ma sempre dello stesso genere. Questo ufficiale, lasciato a sé di fronte al Consiglio di disciplina, non era sempre padrone di se stesso, non aveva la serenità d'animo e di mente necessarie per far valere le proprie ragioni, per sostenere i suoi diritti, per mettere in luce tutti i fatti che potevano attenuare la sua colpa o dimostrare la sua innocenza. Perciò l'istituto della difesa, ora ammesso, è una innovazione ottima ed utile ed onora un autorevole nostro collega, al quale è dovuto: il senatore Taverna. Egli ha ancora dimostrata la nobiltà del suo carattere e come egli sappia compenetrare la giustizia con le esigenze della disciplina. (*Benissimo*).

Un'altra innovazione buona è quella di aver risolta una questione annosa: quella della perdita d'anzianità. L'ufficiale sospeso dall'impiego, punizione questa assai grave, perde un tanto d'anzianità, secondo il tempo durante il quale resta punito. Fino ad ora, perdeva d'anzianità in modo vario: chi era più fortunato, secondo la posizione d'anzianità, poteva perdere poco o nulla, altri invece perdeva moltissimo. Questo disegno di legge risolve la questione e la risolve bene, facendo perdere a tutti, secondo il tempo, una quota proporzionale di anzianità.

Questi i vantaggi principali del disegno di legge. Molti altri ancora potrei citarne, ma sono di secondaria importanza, quale ad esempio, l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di disciplina, ecc.

Un altro merito di questo disegno di legge è quello di aver sgombrato il terreno da tutte quelle dizioni che portavano facilmente in errore e che potevano essere interpretate in vario modo ed essere quindi cause diverse di nullità del procedimento.

Ma, di fronte a tutte queste innovazioni, veramente utili, stanno, come ho detto, delle peccche. E dico peccche, perchè dopo una esperienza di 60 anni, dopo il rivolgimento sociale al quale abbiamo assistito in questo periodo di tempo, dopo che la coscienza individuale del diritto si è così sviluppata nel cittadino italiano, io, lo dichiaro francamente, m'aspettavo qualche cosa di più.

M'aspettavo una riforma più radicale, pur restando nel carattere strettamente militare e disciplinare. Ed è bene intenderci sopra questo punto: la disciplina deve essere mantenuta, e deve essere mantenuta severamente: non v'ha esercizio possibile, se non è perfettamente disciplinato. Dirò anzi che la disciplina nell'esercito deve aumentare in proporzione delle maggiori libertà che si concedono ai cittadini. E questa disciplina, che è quella di tutti i giorni, quella del servizio, quella del contegno dell'ufficiale, deve essere mantenuta per forza dal superiore gerarchico, che, colla sua esperienza, con il prestigio del suo grado, tiene l'inferiore ligio al suo dovere, glielo fa compiere e risponde dei suoi atti.

Ma il disegno di legge che stiamo esaminando non si occupa di questo, non si occupa del mantenimento della disciplina che io vorrei severissima, che io vorrei anzi aumentata, così come vorrei aumentate le cause per le quali l'ufficiale può perdere il suo grado, tanta è la volontà mia che nell'esercito non ci sia che un'eletta di persone.

Questo disegno di legge si occupa della perdita del grado. Ora la perdita del grado è tal fatto che richiede le maggiori guarentigie. Il grado per l'ufficiale è quanto v'ha di più sacro, è l'aspirazione di tutta la sua vita, è la sua posizione. Quando l'ufficiale perde il grado, rimane eternamente bollato: con questo bollo ritorna nella società, e per tutta la vita non può più cancellarne le tracce; tutte le carriere gli sono chiuse, tutti gli onori gli sono negati.

Ora, io penso che, prima di addivenire ad un provvedimento così grave, sia necessario che l'ufficiale possa avere tutte le guarentigie possibili. Non parlo, certo, delle guarentigie stabilite dalle leggi procedurali comuni per i giudizi avanti le autorità giudiziarie.

Comprendo benissimo quali sono le caratteristiche del Consiglio di disciplina. Il Consiglio

di disciplina, si dice, è un giuri d'onore. Sì, il Consiglio di disciplina è un giuri d'onore, ma un giuri d'onore *sui generis*. Non è un giuri d'onore come tutti gli altri, i quali hanno piena ed ampia libertà d'azione, chiedono tutti gli schiarimenti necessari per accertare la verità e non sono vincolati da nessuna legge.

Il Consiglio di disciplina ha una procedura fissata, stabile, deve seguirla, deve stare nei limiti da essa tracciati. Ma non basta: i pronunziati del Consiglio di disciplina, pur essendo dei semplici pareri, finiscono con l'avere le conseguenze di una sentenza, giacchè se favorevoli, debbono essere seguiti; se contrari, nove volte su dieci sono seguiti.

Ora, io non discuto le cause che possono portare a questa perdita del grado; le cause, come ho detto, io le vorrei anche aumentate; ma discuto la procedura, il metodo, e su questo credo che il cittadino militare abbia diritto alle guarentigie che sono compatibili con la caratteristica speciale dei Consigli di disciplina.

Ora, che cosa fa questo disegno di legge? Salvo quelle innovazioni alle quali ho accennato, ripete le sue disposizioni dalla legge del 1852. Ma in 60 anni abbiamo cambiato i nostri Codici, le nostre procedure; anche l'altro giorno il ministro di grazia e giustizia ha presentato una nuova modificazione al Codice di procedura penale per renderlo più perfetto. Noi, dunque, abbiamo progredito; tuttal più la coscienza nostra ha progredito di fronte al diritto. Orbene, l'ufficiale che si trova in procinto di perdere quanto ha di più sacro, ha il diritto di pretendere che la pena che ha meritata gli sia giustamente applicata.

Il 1852 è molto lontano; ma era vicino ad un'altra epoca: al 1847, in cui non si pensava ancora ad applicare i diritti di libertà. La prima legge sullo stato degli ufficiali che si faceva nell'esercito piemontese è appunto quella del 1852. Eppure anche allora trovò opposizioni; trovò opposizioni fortissime da parte specialmente degli ufficiali che sedevano alla Camera ed al Senato.

E il relatore stesso in Senato espresse concetti non dissimili da quelli che io esprimo oggi dopo oltre mezzo secolo.

Il relatore era il senatore Colli di Felizzano, che era stato decorato ad Essling da Napoleone I, che aveva perduto una gamba alla battaglia di

Wagram, che era stato commissario straordinario del Re Carlo Alberto a Venezia, che era stato ministro degli esteri. Era quindi, oltre che un soldato, una personalità.

Egli così si espresse:

« La Commissione propone di aderire, non senza lamentare però che le proposizioni che io ebbi a quell'epoca l'onore di farvi a nome del vostro Ufficio centrale, e quelle quasi identiche della Commissione della Camera dei deputati non siano state adottate. Questa legge destinata a somministrare guarentigie consoni alle nostre istituzioni avrebbe forse dovuto avere maggiore larghezza fin d'allora. Tale era il parere della maggioranza della citata Commissione.

« Si opposero però motivi di disciplina, ma oltre che la disciplina deve sempre essere appropriata all'indole e al grado della civiltà a cui è giunta la nazione alla quale si vuole applicare, trattandosi di ufficiali, di uomini dotati di delicato sentire e di accurata educazione, è lecito credere che meglio convenga far calcolo sui loro sentimenti ».

Ecco che cosa diceva quel relatore.

Ora, io dovrei enunciare dei desiderata che, forse, oggi non sarebbero opportuni. Da buon italiano ho anche io il senso pratico e capisco che le riforme radicali non si possono applicare tutte ad un tratto.

Occorre, invece, del tempo.

Io mi contento di poco, mi contento che quelle guarentigie, e quella procedura che voi stessi avete stabilito in questo disegno di legge, siano serie, tali da dare vere assicurazioni di essere guarentigie reali. Ciò non solo nell'interesse degli ufficiali ma nell'interesse della disciplina e del prestigio dei pronunziati dei Consigli di disciplina.

Questo io domando, ed è poco. Potrei domandare l'appello, poichè la revisione in parte è stata concessa, potrei domandare un po' di pubblicità che è tanta parte, tanta guarentigia dei giudizi o che potrebbe essere adattata all'ambiente militare. Potrei domandare tante altre cose relativamente ai testimoni, al modo di sentirli, ai testimoni che depongono e non vengono in giudizio a sostenere ciò che hanno deposto. E qui noto che i testimoni depongono senza il vincolo del giuramento.

Tutto questo dico nella discussione generale,

perchè non sarebbe possibile comprendere lo scopo mio, quando nella discussione degli articoli proponessi separatamente varie modificazioni. Espongo il metodo, il mio modo di vedere. Dirà il ministro della guerra se quelle modificazioni che, man mano, andrò proponendo, durante la discussione degli articoli, saranno convenienti.

Intanto vediamo qualcuna delle proposte. L'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina è all'oscuro affatto di tutto quanto lo riguarda. La sua coscienza gli dice se una colpa ha commesso. Ma di documenti ufficiali non ne conosce alcuno; di tutti i rapporti fatti a suo carico non ha avuto conoscenza; di tutte le deposizioni testimoniali non ha avuto cenno di sorta; quindi egli si trova agli arresti perfettamente ignaro di tutta l'istruttoria. Tre giorni prima del così detto dibattimento, della seduta del Consiglio, egli riceve queste comunicazioni e questi documenti. Deve leggerli affrettatamente sotto gli occhi del relatore, deve pensare alle sue attenuanti, scrivere i suoi ricorsi, le sue difese, scartare i membri del Consiglio, domandare testimoni, formulare interrogazioni per i testimoni, ecc.

E tutto questo in tre giorni! Ma, signori miei, tre giorni non bastano neanche ad un avvocato principe, per preparare la difesa, quando si tratti di una causa grave, seria. Ma avete fretta? Sì, la velocità è una caratteristica della disciplina. Fate in modo però che l'ufficiale non abbia ragione di poter dire al pubblico: mi hanno strozzato la difesa; non mi hanno dato il tempo che mi era necessario.

Era così nel 1852, ma i tempi cambiano: siamo nel 1911! Diamo agli ufficiali sei giorni, otto (non ne domando dieci), ma aumentiamo il termine, perchè sia una garanzia veramente seria.

Un'altra guarentigia. L'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina - in quei tre giorni sempre - ha diritto di scartare due membri del Consiglio stesso, senza indicarne i motivi. È un vero vantaggio; saranno ufficiali superiori con cui è venuto qualche volta in contrasto per ragioni disciplinari, ufficiali che hanno la nomea di essere più severi degli altri, insomma gente che non gli sarà simpatica. Egli ha questa facoltà di ricusa. Ma come la deve esercitare? Non sulla nota definitiva del Consiglio; ma su

una prima nota. Al comando della divisione si estraggono a sorte gli ufficiali che dovranno far parte del Consiglio e se ne comunicano i nomi all'accusato: dopo che questi ne ha scartati i due che crede, si completa la lista, si tolgono i malati, coloro che hanno qualche incompatibilità ecc. ed allora questa guarentigia, questa facoltà di poter scartare due membri a che cosa si riduce? Molte volte a niente.

Andiamo avanti. Qui non entro nell'andamento dei tribunali; mi ci confonderei, e forse avrei torto. Parlo solamente dei Consigli di disciplina. Prima necessità nell'interesse della disciplina e dell'ufficiale è, a parer mio, che i membri del Consiglio conoscano bene la questione che è loro sottoposta; poi sentano l'incolpato. Potranno così discutere e formarsi un concetto vero, avere una coscienza del fatto. Invece i membri del Consiglio, all'infuori del presidente o del relatore, arrivano al dibattimento ignari di tutto; una lettura affrettata, una difesa più o meno perfetta. Devono formare così il loro convincimento. Ma molte volte accade che o non si sieno formato un convincimento, o che se lo sieno formato erroneo, perchè si sono arrestati a qualche fatto secondario che è a carico o a vantaggio dell'ufficiale, ed assolvono o condannano, credendo di pronunziare un voto giusto. Ma fate che questi membri del Consiglio almeno due giorni prima prendano conoscenza del fatto. Al Consiglio mancano molti elementi per giudicare, elementi che abbondano invece nei dibattimenti dei tribunali ordinari.

E veniamo alla innovazione che riguarda la difesa. La difesa è stata ammessa. Fu un grande progresso e, se non fosse per altro, io sottoscriverei, per questo, al disegno di legge. Ma è stato estratto col forcipe, ed è nato malato. Infatti si dispone che l'ufficiale scelto a difesa deve essere fra coloro che hanno concorso al sorteggio. E sta bene questo, perchè altrimenti si creerebbe nell'esercito una categoria di militari professionisti. Ma si dispone anche che deve essere dello stesso grado dell'incolpato.

Finchè si tratta di giudicare un ufficiale superiore, anche un capitano, questi sarà difeso nel Consiglio di disciplina, per lo meno da un capitano; ad ogni modo da un ufficiale anziano, che ha conoscenze professionali, cultura superiore, carattere fermo; che è quindi in grado di aiutare il difeso, di supplire quasi con la

propria capacità un avvocato professionista. Quando invece si tratti di un povero tenente o peggio ancora di un sottotenente, questo sarà difeso da un altro sottotenente. Domando io: dove è l'equità? Colui che ha più necessità di essere ben difeso è quello che è più giovane, che ha meno esperienza.

Si dirà che io ho fatto un lungo discorso sproporzionato alle questioni da sostenere che non hanno grande importanza.

Io faccio notare che l'importanza sorge dalle conseguenze di una procedura non perfettamente liberale. I pronunciati dei Consigli di disciplina sono oggi stesso portati alla discussione pubblica; se ne occupa la stampa; se ne occupa il Parlamento stesso. Tutto questo avviene perchè gli ufficiali trovano facilmente chi presta loro ascolto, quando si lagnano di non essere stati giudicati con le dovute garanzie; e queste lagnanze sono quelle che più impressionano il pubblico, e portano grave danno al prestigio dei pronunciati dei Consigli di disciplina e quindi grave danno alla disciplina stessa.

Allarghiamo queste procedure; facciamo in modo che gli ufficiali giudicati non possano lagnarsi di esse. Che se qualcuno ancora vorrà lagnarsene gli si potrà rispondere come si risponde a chi fu giudicato dal tribunale ordinario: fosse condannato con tutte le guarentigie; quindi tacete.

Se si trattasse di allargare l'esame di questo disegno di legge, potrei entrare in un altro campo, ma non è conveniente il farlo. Se ho potuto ottenere un po' di attenzione e guadagnare un po' di simpatia alle mie parole, non voglio sciupare questa simpatia passando i limiti, entrando a toccare riforme radicali, della necessità delle quali io sono convinto, ma di cui non è opportuno che io parli ora.

Farò un'altra considerazione più semplice e più piana: toccherò una questione di diritto costituzionale. Vi parrà strano che un soldato parli di diritto; ma vedrete che si tratta di una questione così elementare, che ha potuto arrivare fino a me. Nel passaggio da un regime di legge ad un altro, sorgono molti interessi, molti diritti che furono iniziati sotto il regime antico e che debbono essere trattenuti nel debito conto. Si tratta quindi di regolare questo periodo transitorio, il quale non può essere re-

golato che con disposizioni legislative. Solo il Parlamento può dire: questo è il diritto che va rispettato, questa è la soluzione della tale questione. Allora il nodo gordiano è tagliato e tutti tacciono.

Osservando teoricamente lo Statuto si vede che le potestà dei poteri dello Stato non possono essere cedute. Il Parlamento non può cedere la sua potestà legislativa ad un altro potere: si andrebbe diversamente alla confusione dei poteri. Questo teoricamente; perchè l'altro giorno un eminente giurista, che siede in Senato, mi fece osservare giustamente che vi sono dei casi speciali per i quali è stabilita quasi una specie di tradizione, per cui avviene una cessione di poteri legislativi al potere esecutivo; ma sono sempre casi di forza maggiore: calamità pubbliche, rivolte, questioni finanziarie che se non fossero strette con un pugno di ferro in un sol momento lascierebbero sorgere la speculazione. Questo disegno di legge invece tratta di uno dei casi più comuni e ordinari, è un disegno di legge tranquillo, fatto in tempo di pace, senza pressioni esterne. Perchè il Senato dovrebbe delegare le sue attribuzioni legislative al potere esecutivo? Perchè dovrebbe spogliarsi di una sua prerogativa, approvando l'ultimo articolo del disegno di legge, che contiene appunto una delega di potere?

Del resto, le disposizioni dettate dal potere esecutivo sarebbero incostituzionali.

D'altra parte, si tratta di disposizioni transitorie di pochissimi casi. Ho voluto esaminare questi casi: si riducono a due o tre.

Spero di avere esposto chiaramente al Senato il mio modo di sentire in generale sulle grandi questioni che ci stanno dinanzi. E se avrò avuto l'approvazione dei miei colleghi, procurerò di meglio illustrare le mie idee in occasione della discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Nel 1907 il Senato approvò già una legge sullo stato degli ufficiali, essendo ministro della guerra il collega Viganò e della marina il compianto Mirabello.

Ciò veramente è spiegato nella relazione, ma lo ripeto per maggiore chiarezza.

Quella legge andò alla Camera elettiva, ma il senatore Casana, allora ministro della guerra,

la ritirò; quindi venne un'altra legge al Senato, la quale, a sua volta, fu ritirata dal ministro Spingardi e dal suo collega della marina, che era anche allora l'onor. Mirabello.

A quel disegno di legge furono presentati altri emendamenti dallo stesso ministro Spingardi e dall'ammiraglio Bettolo e poi dall'onorevole Leonardi-Cattolica. Voi vedete quindi che imbastire una legge di questa natura è cosa molto difficile; l'attuale è passata già per vari stadi, a segno che noi abbiamo qui davanti non una relazione del generale Del Maino, che mi rincresce di non vedere presente, perchè ammalato, ma la relazione di una Commissione speciale. Io non so come ciò sia avvenuto, ma non mi pare sia molto regolare. Ma questo non fa nulla; vuol dire che la legge che noi stiamo per discutere può ancora subire altre modificazioni. Io mi auguro che i ministri attuali riescano a portarla in porto, ma mi sembra assai difficile che ne veniamo a capo.

Sarà audacia da parte mia, ma io ritorno su un argomento che l'altra volta è stato trattato infruttuosamente dall'amico collega Sani.

L'argomento è questo: il 1° articolo dell'antica legge (io devo entrare un po' nei due primi articoli, ma ne parlo nella discussione generale per non avere a ripetermi, se il Presidente me lo periaette) il 1° articolo dell'antica legge, quella del 1852, diceva: il grado, conferito dal Re, costituisce lo stato dell'ufficiale; il grado è distinto dall'impiego.

Questo era il principio fondamentale della legge del 1852. La nuova legge dice solamente: il grado è conferito per decreto Reale, ma non si parla più d'impiego.

A me pare che la cosa sia essenziale, perchè ne viene la conseguenza che la punizione è uguale per tutti, tanto per quelli che hanno commessa una mancanza gravissima, come è quella contro l'onore, come per quelli che hanno commessa una mancanza, che si può attribuire a leggerezza, a cattiva condotta, come il far debiti od altro. Avendo stabilito il principio che il grado è distinto dall'impiego, avveniva che vi erano due gradazioni di pena, la perdita del grado per le mancanze gravi, la revocazione dall'impiego, cioè la perdita dell'impiego, per le mancanze minori. Io credo che questo fosse un principio sano di giustizia, mentre invece ora la nuova legge fa perdere

il grado a tutti. Abbiamo sentito il collega Tarditi dire quanto grave sia, e quale posizione difficile costituisca ad un individuo la perdita del grado; egli resta come un uomo disonorato, mentre invece per colui, che perde solamente l'impiego la punizione può anche significare che non era atto a fare quel mestiere, ma resta sempre un individuo rispettabile.

Si fa una obiezione, e si dice: noi abbiamo un'altra categoria di ufficiali, quelli in congedo, i quali non hanno impiego; ora, come facciamo a revocarli dallo impiego, se non l'hanno? Io dico: questi ufficiali in congedo possono avere solo un impiego temporaneo; vuol dire che voi non glielo darete più; quando sarà revocato dall'impiego, non potrà essere più richiamato in servizio. Credo che si potrebbe aggiustare la cosa in questo modo.

Molti sostengono e dicono: l'ufficiale revocato non può più venire sotto le armi.

Ma io osservo che, per esempio, in caso di guerra, sotto le armi deve venire in tutti i modi; in tempo di guerra deve andare alle armi tanto il rimosso quanto il revocato.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Nè l'uno nè l'altro; è un beneficio, se vogliamo, ma è così.

BAVA-BECCARIS. A me sembra che tutti fino a 39 anni debbano soddisfare agli obblighi di leva. Ad ogni modo, io tengo a che sia fatta una profonda distinzione tra l'ufficiale che deve perdere il grado e l'impiego, e l'ufficiale che deve perdere solamente l'impiego.

Il ministro della guerra, Viganò, ha detto che c'è un abisso fra le mancanze, le quali esigono la perdita del grado, e quelle che esigono la perdita del solo impiego.

Nell'esaminare gli articoli, se il ministro lo consente, si potrà cercare il modo di rimediare a questo.

Agli ufficiali in congedo, per esempio, non essendovi l'impiego, si fa perdere il grado per qualunque mancanza, anche per il solo fatto di esser sprovvisti dell'uniforme: mi par troppo! La mancanza contro l'onore non è equivalente a quella di uno che non ha l'uniforme! In tutti i Codici è detto che la pena va proporzionata al delitto, ed anche qui la punizione deve essere proporzionata alla mancanza.

Questa è l'osservazione principale che mi ha mosso a parlare.

Nel progetto, invece della revocazione dall'impiego, è detto eliminazione dai ruoli.

Ora, io faccio osservare che le parole « eliminazione » o « rimozione » significano la stessa cosa. Per esserne più certo ho voluto consultare il vocabolario del Rigutini, ed ho trovato che « eliminazione » significa cacciar via, e « rimozione » tor di mezzo. Per conseguenza mi sembra che la parola sia impropria, perchè il suo significato non corrisponde a ciò che si vuole esprimere.

Queste sono le osservazioni principali che volevo fare; ma il Senato non mi tace di pedante, se mi permetto di aggiungerne ancora un'altra, che espongo unicamente per ragioni di chiarezza.

Si dice: stato degli ufficiali. È vero che questa è una parola ormai entrata nell'uso, onde quando si dice stato degli ufficiali, tutti comprendono che cosa s'intenda di dire, ma io trovo, che « stato » è una parola un po' troppo generica. A mio giudizio sarebbe opportuno aggiungere un'aggettivo e dire, ad esempio, stato legale, oppure stato giuridico, così come si dice per gli impiegati civili.

È questa una osservazione di secondaria importanza, che muovo unicamente per incidenza. Io mi associo in parte alle osservazioni dell'amico senatore Tarditi, quantunque mi sembri che dissentiamo parecchio sulla questione della rievocazione e della rimozione.

Io spero che il Senato vorrà tener conto delle modeste osservazioni che io ho fatto al riguardo, e che toccano una questione di principio, che sarebbe opportuno stabilir bene. (*Approvazioni*).

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ho chiesto la parola, benchè sappia di non essere un oratore, principalmente per esprimere la soddisfazione mia di vedere arrivato in porto, o per lo meno in discussione davanti al Senato l'attuale progetto di legge, il quale a mio giudizio, rappresenta un segnalato progresso rispetto all'antico.

I progressi più essenziali sono i seguenti, due dei quali già accennati dall'onorevole amico Tarditi: quello di regolare in modo più equo e più razionale la vessata questione della perdita dell'anzianità, nei casi di aspettativa, qualunque sia il motivo da cui questa è determinata; quello di estendere talune disposizioni

punitive anche agli ufficiali in congedo, cosa questa che io ritengo molto opportuna, perchè tutti quanti seggono in quest'aula sono a conoscenza di casi, i quali dimostrano come sia necessario dare all'autorità delle sanzioni punitive anche per gli ufficiali che più non sono in servizio effettivo; e finalmente quello di lasciare all'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina il mezzo di difendersi meglio di quello che gli era consentito in passato con le disposizioni della vecchia legge. Alludo al diritto concesso all'ufficiale di farsi assistere nel Consiglio di disciplina, per la sua difesa, da un ufficiale a sua scelta, purchè eletto tra quelle persone che possono essere estratte a sorte per comporre il Consiglio di disciplina. E questo, secondo me, è il progresso maggiore, quantunque, per aver agio di accentuarne l'importanza, io l'abbia enumerato per ultimo.

Il mio amico Tarditi ha rilevato a questo riguardo come vi sia una limitazione forse eccessiva, quella che l'ufficiale scelto per la difesa debba essere di pari grado dell'incolpato. In questo io potrei essere completamente d'accordo con l'onorevole Tarditi, giacchè anch'io non vedo sufficiente motivo per una restrizione di genere siffatto.

Ad ogni modo, è questa una questione di dettaglio che potrà essere risolta, ove il Senato lo creda, con opportune modificazioni al disegno di legge.

Forse potrà anche essere opportuno di allargare di qualche poco i limiti di tempo concessi all'ufficiale per esaminare i documenti relativi al procedimento disciplinare che lo riguarda, affinchè egli, assistito dall'ufficiale che la legge gli consente di avere a fianco come coadiutore, possa meglio provvedere alla sua difesa.

Ma, fatte queste concessioni che, dopo tutto, non riguardano che questioni di dettaglio, a me sembra che le lamentole sollevate dal collega Tarditi circa la insufficienza delle garanzie che offre la legge per la difesa dell'ufficiale siano alquanto esagerate, perchè non bisogna dimenticare che il Consiglio di disciplina non può mai essere assoggettato alla procedura dei tribunali ordinari. Esso ha infatti lo scopo essenziale di tutelare gli interessi della disciplina, e perciò deve conservare il carattere che ha sempre avuto, cioè quello di giuri d'onore, che giudica secondo i dettami della coscienza e del-

l'onore, senza quelle numerose intromissioni di avvocati difensori che complicano anzichè aiutare la risoluzione delle questioni, d'altronde molto semplici, che per lo più vengono sottoposte ai Consigli di disciplina.

Isomma, io ritengo che con poche modificazioni di dettaglio, le quali potranno facilmente introdursi nella legge, questa consenta all'ufficiale di difendersi perfettamente.

Ho sentito accennare anche ad un altro inconveniente di questa legge dal collega Bava-Beccaris. L'inconveniente sarebbe questo che nella legge si è soppressa la revocazione dall'impiego e si è sostituita con la eliminazione dai ruoli. Ma l'onor. Bava-Beccaris ha accennato soltanto di volo ad un fatto capitale, e cioè che l'ufficiale in congedo non è munito di impiego. Ora l'esperienza ha comprovato la necessità che a questi ufficiali in congedo, i quali talvolta commettono mancanze disciplinari più dannose agli interessi dell'esercito di quelle che commettono gli ufficiali in servizio, si debbano poter applicare delle severe sanzioni punitive.

Sicchè, visto che codesti ufficiali non hanno impiego, è chiaro che la punizione della revoca non avrebbe per essi alcun valore, anzi costituirebbe un vantaggio, perchè li dispenserebbe da quell'ulteriore servizio militare a cui fossero obbligati, in base alla legge di reclutamento.

Si è perciò che alla revoca dall'impiego fu nella presente legge sostituita l'eliminazione dai ruoli.

Ma qui si è fatta un'obiezione e si è detto: l'ufficiale eliminato dai ruoli, perdendo il grado, rimane un uomo disonorato, epperò non potrà più trovare una posizione decorosa nella vita civile. Ma io osservo che una volta che si sappia come l'eliminazione dai ruoli non significhi essere espulso dall'esercito per avere commesso mancanze contro l'onore, non si potrà più dire che l'ufficiale eliminato dai ruoli debba considerarsi come un uomo disonorato. Certamente non lo è, perchè chi rimane disonorato è soltanto colui che ha commesso mancanze contro l'onore; o in questo caso vi è la rimozione o non l'eliminazione dai ruoli.

Rimane quindi dimostrato, secondo me, che l'unica sanzione punitiva seria, che possa applicarsi agli ufficiali in congedo, nei casi di

gravi infrazioni ai loro doveri di ufficiale, è quella di radiarli dai ruoli.

In complesso dunque io ritengo, onorevoli colleghi, che questa legge meriti la nostra approvazione, salvo quei miglioramenti di dettaglio che, nel corso della discussione degli articoli, potranno esservi introdotti. Vada perciò il mio plauso ai ministri della guerra e della marina che hanno saputo finalmente, valendosi degli studi dei loro predecessori, concretare il presente disegno di legge, il quale segna un progresso rispetto all'antico. E merita plauso anche l'Ufficio centrale, che ha concorso così efficacemente, d'accordo coi ministri interessati, a concretare la redazione definitiva di questo progetto, il quale, malgrado sia ancora suscettibile di qualche miglioramento di dettaglio, è tuttavia, nella sostanza, degno della vostra approvazione.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho chiesto di parlare solamente per rispondere ad un'obiezione del collega Mazza.

Egli non mi ha risposto ad un punto principale della questione: sul punto cioè che vi sarà la stessa punizione per chi commette una mancanza contro l'onore e per chi commette una mancanza molto inferiore.

La grande difficoltà per mantenere la revocazione, stabilita dalla legge del 1892, deriva dal fatto che gli ufficiali in congedo non hanno impiego. Essi non hanno l'impiego, dunque rimoiamoli tutti. Egli dice; eliminazione.

Ma allora stabilito che gli ufficiali in congedo li eliminate dai ruoli: se quell'uomo non lo credete più adatto a far l'ufficiale, tanto vale che lo lasciate a casa.

Del resto, sono chiamati solamente in servizio temporaneo di pochi giorni.

Per me, è una questione morale questa di applicare la stessa pena tanto ad uno a cui voi non potete più stendere la mano, quanto ad un altro che non è disonorato.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ripeto che tutta la questione sta nel dare o non dare a due espressioni diverse della legge il significato che ciascuna deve avere, ossia nello specificare chiaramente che altro è la rimozione che importa la perdita del grado.

dell'impiego per mancanze contro l'onore, ed altro è l'eliminazione dai ruoli, che non significa perdita dell'onore, ma semplice radiazione dal novero degli ufficiali; la qual cosa è ben diversa. Quando tutto questo sia entrato nella coscienza del pubblico non si attribuirà più all'espressione: eliminazione dai ruoli, il significato che vi ha attribuito il collega Bava-Beccaris. È tutta questione di intendersi. In tutte le lingue, e particolarmente nel linguaggio militare, il significato delle parole deriva dal senso che vi si è voluto attribuire.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Non vi aspetterete certamente, on. colleghi, un lungo discorso da me su questo argomento; ma come a tutti, senza distinzione di provenienza, interessa in quest'Aula qualunque questione che si attenga allo stato degli ufficiali, così a tutti coloro che ebbero occasione nella loro vita di apprezzare gli effetti benefici che la legge del 25 maggio 1852 ha portato nel nostro esercito, interessa che non si tocchi ad un principio fondamentale di quella legge se non con molta cautela e con molta moderazione.

È per questo sentimento che una osservazione dell'egregio collega Bava-Beccaris mi ha indotto a chiedere la parola in questa discussione generale; ed è precisamente l'avvertenza che egli ha fatto sulla scomparsa dal progetto attuale della distinzione fondamentale che era nella legge del 1852 fra grado e impiego. La mia impressione è stata viva alle parole dell'onor. Bava-Beccaris; perchè io ritengo che quella distinzione non fosse stata messa là a caso, nè avesse un valore soltanto di parole. Era ed è ancora una distinzione del massimo effetto morale.

L'investitura del grado ha costituito il nostro ufficiale in faccia a tutti, e prima che agli altri in faccia a se stesso, in una posizione personale distinta, che egli ha tenuto a conservare più dell'impiego, perchè è più alta dell'impiego, che gli è rimasta anche quando non ha più avuto l'impiego. Tale posizione, in società e presso l'esercito, ha un così nobile valore, che io francamente non saprei rinunciarvi.

Senonchè, esaminando le disposizioni singole del progetto di legge, a me è sembrato che di fatto in quelle la distinzione sia stata mante-

nuta; perchè io trovo bensì mancante la dichiarazione esplicita di quella distinzione nell'articolo 1, che riproduce soltanto in parte e non nella sua intera dicitura l'art. 1 della legge del 1852, in quanto in questo progetto si dice che il grado conferito per decreto reale costituisce lo stato dell'ufficiale e non si aggiunge altro; ma poi trovo che grado e impiego sono distintamente considerati, e la distinzione viene via via fino al punto che si dice che l'ufficiale perde il suo grado, fra gli altri casi, anche per persistenza nelle mancanze che già prima hanno determinato la sua sospensione dall'impiego. Dunque la sospensione, come pena disciplinare, non ricade sul grado, ma colpisce soltanto l'impiego; dunque c'è la distinzione. Altrove sono specificati i casi nei quali l'ufficiale può trovarsi in posizioni diverse non avendo l'impiego: casi di riforma, di aspettativa, di disponibilità, tutte posizioni, nelle quali evidentemente il grado non gli è stato tolto, ma è scompagnato dall'impiego. E se la distinzione permane nelle singole disposizioni, dove si è imposta per tradizione e per virtù propria, se questa è l'intenzione degli onorevoli ministri proponenti o della Commissione che li ha seguiti, pare a me sia meglio ripetere esplicitamente anche in questa legge la distinzione essenziale, fondamentale del primo articolo della legge del 1852, che non guasterebbe nè la economia di questa legge, nè le singole sue disposizioni, le quali già riguardano o il grado o l'impiego in modo evidentemente distinto.

Ripeto che alla dichiarazione di quella distinzione tengo moltissimo, perchè io stimo che la legge del 1852 sia stata la vera arca santa sulla quale si è formata la coscienza, l'altissima delicatezza di sentire del nostro corpo di ufficiali. Epperò io credo che l'onorevole ministro non avrà difficoltà ad acconsentire che la distinzione sia esplicitamente affermata.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori! Questo disegno di legge modifica, in alcune sue disposizioni, quel modello di sapienza legislativa che fu la legge del 1852, legge che, sabbene dettata per un esercito piccolo di proporzione, ma grande di valore, quale era l'esercito piemontese, fu concepita con tale lar-

ghezza d'intendimenti, che, ad onta di tutte le trasformazioni successive, essa si applicò egregiamente a quell'esercito che doveva poi condurre l'Italia al compimento dei suoi alti destini. E quelle disposizioni di legge sono rimaste integre ancora attraverso le modificazioni proposte col presente disegno di legge.

La legge del 1852 conserva ancora tutte le sue caratteristiche essenziali; le varianti si riducono a non grande cosa, ma tuttavia a cosa importante, come hanno giustamente osservato taluni oratori.

Io ringrazio gli onorevoli senatori Tarditi e Mazza per l'ampia lode che hanno dato alle modificazioni essenziali contenute in questo disegno di legge e che il senatore Tarditi ha riassunto in quattro titoli principali: cioè al fatto di avere questo disegno di legge sostituito alla revocazione, la eliminazione dei ruoli: alla unicità dei Consigli di disciplina, una volta regimentali e divisionali, oggi soltanto divisionali; all'aver il disegno di legge introdotto l'istituto della difesa e, infine, alla disposizione molto opportuna, suggerita dall'Ufficio centrale, relativa alla limitazione della perdita di anzianità per sospensione dall'impiego, o per altri motivi.

Finalmente l'onor. Mazza ha aggiunto un altro titolo di lode a quanto costituisce uno dei meriti principali di questo disegno di legge, e cioè all'aver esso estesa la sanzione punitiva, preveduta dal disegno di legge, anche agli ufficiali in congedo, che la legge del 1852 non contemplava, per la semplicissima ragione che allora di ufficiali in congedo non se ne avevano.

Ma il senatore Tarditi, premessa questa lode, di cui lo ringrazio vivamente, non ha mancato di sollevare alcune obiezioni sull'opportunità di talune disposizioni che egli ha caratterizzate addirittura come veri errori, come vere peccate. Mi consenta il senatore Tarditi, che io dica che le peccate che egli ha segnalato non sono tali da menomare il valore di questa legge. Si tratta di disposizioni procedurali che con qualche lieve ritocco potranno raggiungere quella perfezione che è nei desiderii di noi tutti.

Egli ha detto anzitutto che la perdita del grado, sancita da questo disegno di legge, è disposizione di gravità così eccezionale, di tale importanza, che dovrebbe essere tutelata da

guarentigio assolutamente superiori, che rispettino i diritti degli ufficiali che del grado stesso furono rivestiti.

A questo riguardo il senatore Mazza ha già fatto presente come tutte le maggiori guarentigie furono consentite agli ufficiali dinanzi ai Consigli di disciplina. L'onor. senatore Tarditi ha citato alcune di queste guarentigie che a lui non parvero sufficienti: ad esempio, questa: che l'ufficiale incolpato non ha conoscenza delle accuse che gli sono rivolte e quindi non ha modo di preparare la sua difesa.

Tenga conto, onor. collega, che l'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina conosce perfettamente le accuse che gli vengono fatte, e sa quale fondamento esse abbiano. Quindi prima ancora che il relatore, tre giorni innanzi alla convocazione del Consiglio, vada a dargli comunicazione dei rapporti, egli sa perfettamente quale debba essere la sua linea di condotta, la sua difesa; tanto più ora che egli può essere assistito da un altro ufficiale, da un suo collega.

Ad ogni modo, io non mi opporrei ad una proposta nel senso che la comunicazione degli atti fosse fatta invece che tre, quattro o cinque giorni prima della convocazione del Consiglio.

Circa la facoltà di scartare alcuni membri del Consiglio di disciplina, l'onor. senatore Tarditi dice che questa facoltà è limitata alla lista primitiva, la quale subisce poi alcuni cambiamenti, di guisa che la facoltà consentita dalla legge viene ad essere ristretta. Anche questo è un particolare che si potrà correggere, se il senatore Tarditi farà proposte concrete, nella discussione degli articoli.

Il senatore Tarditi accenna ancora ad un altro difetto della legge e cioè che i membri del Consiglio di disciplina non hanno conoscenza della causa, sulla quale debbono giudicare, se non il giorno in cui ha luogo effettivamente la discussione.

Io credo che questo anziché un male sia un bene, perchè gli ufficiali, che sono chiamati a giudicare, giungono al Consiglio di disciplina immuni da qualunque passione, da qualunque preconcetto. Ad ogni modo il senatore Tarditi sa che questi procedimenti di disciplina si iniziano con la lettura dell'ordine di convocazione, e di tutti i rapporti che fanno parte della causa.

I singoli membri del Consiglio vengono quindi

ad essere perfettamente edotti della questione. A quella lettura succede l'interrogatorio, il dibattito orale, e in tal modo essi acquistano una completa conoscenza della causa.

D'altra parte le cause sottoposte ai Consigli di disciplina sono generalmente di tal natura, che basta una semplice lettura per porre i giudici perfettamente al giorno della causa.

Finalmente il senatore Tarditi, il quale ha dato lode all'istituto della difesa (non vorrei chiamarla neppure difesa, perocchè non si tratta che della semplice facoltà data all'ufficiale incolpato di farsi assistere da un suo collega così durante gli atti istruttori del Consiglio di disciplina, come durante il dibattito orale), il senatore Tarditi, dicevo, che ha dato lode a questa disposizione introdotta da noi, sull'esempio del resto, delle procedure disciplinari vigenti presso gli eserciti di altre nazioni, trova che vi è una certa limitazione alla facoltà concessa all'ufficiale inquisito, limitazione consistente nella disposizione che egli non possa scegliere l'ufficiale che dovrà assisterlo nel dibattimento, che fra coloro i quali fanno parte dell'elenco da cui si estraggono i componenti il Consiglio, e che sieno dello stesso suo grado.

Accennerò fuggacemente alle ragioni che mi hanno indotto ad adottare la disposizione, che l'ufficiale incaricato di assistere l'incolpato non debba essere di grado superiore a quest'ultimo e quindi anche a quello dei membri del Consiglio di disciplina. Il prestigio del suo grado, della sua autorità potrebbe forse esercitare una certa influenza sul verdetto che il Collegio dovrà poi emettere. Ad ogni modo, a questo pericolo si può, a me sembra, ovviare, pure ammettendo che colui che assiste l'incolpato non sia dell'istesso suo grado, se si stabilirà che sia sempre di grado inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina.

Finalmente l'onorevole senatore Tarditi ha fatto una lunga discussione intorno all'assenza di disposizioni transitorie per l'applicazione di questa legge.

Vi è bensì un articolo che dice che le disposizioni transitorie saranno emanate dal Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato; ma al senatore Tarditi parve che questa non fosse guarentigia sufficiente e che non si dovesse lasciare al potere esecutivo questa facoltà che

è competenza del potere legislativo. Ora, io faccio osservare al senatore Tarditi che non raramente il legislatore italiano ha lasciato al potere esecutivo, per ragioni di varia indole, ampia facoltà di dettare alcune disposizioni, anche di carattere transitorio, per l'applicazione delle leggi. Nulla quindi si opporrebbe acchè il legislatore — anche per la presente legge, desse al Governo tale facoltà.

Ad ogni modo, io, per mio conto, non ho difficoltà alcuna ad accettare che sieno introdotte nel disegno di legge alcune fra le più importanti disposizioni transitorie. Anzi io stesso lo ho già compilato e, se piace al Senato sono pronto a sottoporlo al suo esame.

Il senatore Bava ha sollevato due questioni, ad una delle quali si è associato l'on. Cavasola, trattandola diffusamente con quella sapienza e con quella competenza che tutti gli riconosciamo ed alla quale faccio omaggio.

La questione trattata dagli onorevoli senatori Bava e Cavasola si riferisce al fatto che dall'art. 1 dell'antica legge sullo stato degli ufficiali del 1852 sarebbe stata depennata questa frase: « Il grado è distinto dall'impiego ».

Come ha osservato l'onorevole senatore Bava, la questione è stata già sollevata altra volta in Senato. Mi sia consentito a questo proposito di ricordare come questo disegno di legge sullo stato degli ufficiali abbia avuto una gestazione di parecchi anni. Esso rappresenta il lavoro compiuto da una Commissione nominata nel 1902 dal ministro della guerra del tempo, Commissione della quale facevano parte le più alte autorità della magistratura, dell'esercito, della marina e dell'avvocatura militare, le quali portarono tutto il contributo della loro sapienza e della loro esperienza nella compilazione di questo disegno di legge.

Man mano che veniva concretata ogni singola parte del disegno di legge, essa era inviata a tutti i più alti comandi ed uffici militari, i quali esaminarono attentamente le varie disposizioni e formularono numerose proposte delle quali la Commissione ha tenuto gran conto, introducendo qua e là opportune modificazioni.

Finalmente il disegno di legge venne discusso al Senato nel 1907; taccio delle altre peripezie. Nel 1907 il Senato ne compiva una

larga discussione e lo approvava con taluni emendamenti.

Adunque, la maggior parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge che oggi discutiamo ha già avuto piena sanzione dal Senato. Il mio predecessore, on. senatore Casana, ed io, d'accordo coi colleghi della marina, non abbiamo fatto che introdurre poche modificazioni, le quali ebbero oggi in quest'Aula, autorevole sanzione dalle parole dell'on. senatore Tarditi e dell'on. senatore Mazza.

Ora, ritornando al comma tolto dall'art. 1º, vi fu qui larga discussione in proposito. La proposta di mantenere l'inciso era stata fatta dall'on. senatore Sani. A lui rispose, secondo me esaurientemente, il compianto senatore onorevole Mirabello.

Fa d'uopo considerare che l'art. 1º, definendo lo stato dell'ufficiale, è come il caposaldo ed il perno di tutta quanta la legge; e poichè il solo elemento che costituisce lo stato dell'ufficiale è il grado, è bene che quella solenne dichiarazione sia breve, semplice e rimanga isolata nell'art. 1, senza che in questo sia fatta menzione dell'altro elemento che è puramente accidentale e contingente nei riguardi del vero stato giuridico dell'ufficiale, quello dell'impiego. Non è poi senza importanza soggiungere che la sola legge belga del 1836, sulla quale fu modellata la nostra del 1852, contiene la espressa dichiarazione che il grado è distinto dallo impiego, mentre in quella francese del 1834 e in altre leggi più recenti dell'Austria-Ungheria e della Germania, non è fatto assolutamente cenno di quella distinzione.

Ad ogni modo se il Senato crederà di ritornare sulla decisione presa nel 1907, aggiungendo questo comma, io per parte mia, e l'Ufficio centrale è pienamente consenziente con me, non avrei difficoltà alcuna ad accedere a questa proposta di modificazione perocchè il dichiarare che il grado è distinto dall'impiego, nulla toglie e nulla aggiunge a quella distinzione, che, dopo tutto, già esiste in fatto nella legge.

Per conto mio, ripeto, ritèrrei miglior cosa non toccare la dizione attuale, ma non ho difficoltà a consentire che si aggiunga anche quel comma se il Senato lo crederà.

Ma la questione più grave è quella sollevata dall'on. senatore Bava-Beccaris, a ri-

guardo della misura disciplinare della eliminazione dai ruoli sostituita alla revocazione dall'impiego.

Su questo argomento non posso che associarmi alla difesa che ne fu fatta tanto dal senatore Tarditi quanto dal senatore Mazza. Ed io non posso che pregare il Senato che voglia accettare l'articolo così come venne stabilito.

Anche questa questione fu largamente dibattuta e discussa specialmente da tutte le autorità militari al cui esame fu dalla Commissione, alla quale ho testè accennato, sottoposto il disegno di legge. E a questo riguardo mi consenta il Senato che io legga alcune argomentazioni addotte allora a sostegno dell'introduzione del nuovo provvedimento disciplinare:

« Ad elevare il concetto del grado nella milizia e nel Paese importa che esso non sia una semplice decorazione. Che il grado che si lascia ai revocati dall'impiego sia ridotto ad una decorazione, si desume dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sullo stato degli ufficiali presentato alla Camera il 18 gennaio 1883, ove si legge che la revocazione dall'impiego conserva il grado all'ufficiale e lo assicura in pari tempo che non sarà più chiamato sotto le armi neppure in caso di guerra come ha ampiamente dimostrato l'esperienza; di più lo esenta persino dai servizi cui potesse essere obbligato per effetto di leva. Con la proposta soppressione della revocazione dall'impiego si pone termine ad uno stato di cose veramente anormale, derivante dal fatto di vedere individui rivestiti del grado e non ammissibili a far servizio effettivo. La revocazione, avendo in pratica l'effetto di togliere agli ufficiali la possibilità del richiamo, si traduce in una vera e propria perdita del grado coll'aggravante che dà agio al revocato di sottrarsi ad ogni ulteriore dovere militare verso lo Stato ».

Riguardo all'opinione che la Società può avere del revocato e del rimosso si osserva che una diversa denominazione, atta a distinguere l'ufficiale che è incorso in mancanze disonoranti e quegli che ha commesso invece mancanze non disonoranti, vi è anche nel presente disegno di legge, e ciò basta ad indicare la diversa indole del provvedimento.

La legge che lo stabilisce deve presumersi a conoscenza di tutti e come oggi si sa che in materia penale militare la destituzione è la perdita del grado per motivi disonoranti e la dimissione è la perdita del grado per motivi non disonoranti, così si verificherà nella materia disciplinare di che si tratta.

Come diceva l'onorevole senatore Mazza, è proprio questione di parole, ma nella sostanza non si fa che sancire uno stato di fatto già esistente.

Dopo una diligente disamina delle voci più proprie a designare il provvedimento col quale viene inflitta la perdita del grado per mancanze contro il servizio e la disciplina (licenziamento dal grado, eliminazione dai ruoli, esonerazione dal grado, dispensa, privazione), parole tutte che la Commissione esaminò, si è dovuto riconoscere che l'espressione: eliminazione dai ruoli è quella che meglio risponde al concetto che si ha del provvedimento.

Ma anche a questo riguardo, se la parola eliminazione pare che non traduca esattamente il pensiero, io sarò ben lieto se il Senato vorrà sostituirvi un'espressione migliore, fermo però rimanendo il principio della perdita del grado per gravi mancanze in servizio e contro la disciplina.

Dopo ciò non avrei nulla da aggiungere, giacché mi pare di avere risposto alle obiezioni fatte dai vari oratori. Mi lusingo che finalmente, come ha detto l'on. senatore Mazza, questa legge possa riscuotere l'approvazione del Senato e, se possibile, anche quella della Camera dei deputati prima delle consuete vacanze parlamentari. (*Approvazioni rivissime*).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ringrazio il ministro della guerra di avere accolto in massima le modeste proposte che ho fatto e mi compiaccio anche della abilità con la quale ha trasformato in colpa la discrezione della quale ho dato prova, chiedendo poco. E spero che il Senato, almeno su di questo, non si lascerà attrarre troppo dalla tema di essere in contraddizione con se stesso.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Veramente dopo quanto hanno detto gli oratori precedenti, per

me la questione è più che esaurita, e non saprei che cosa aggiungere.

Sottometto però che un'avvertenza preliminare è fondamentale nell'economia generale della legge intonata alla tutela dei diritti dell'ufficiale è quella precisamente che ha servito di tema agli appunti ed ai desideri del collega Tarditi; vale a dire la preoccupazione per i diritti di difesa di chi è sottoposto al Consiglio di disciplina, trascina forse inavvertentemente a considerare il Consiglio di disciplina come un tribunale che deve dichiarare se uno è colpevole o no; il che precisamente è contrario a tutto lo spirito che deve reggere la procedura. Non si trascuri niente di ciò che può illuminare i membri del Consiglio di disciplina nel formulare il loro verdetto, ma non si dimentichi mai che il Consiglio di disciplina non è altro che quell'atto biologico con cui un organismo sano, come è l'organismo militare, obbedisce all'istinto della propria conservazione, eliminando da sé tutto ciò che gli farebbe torto. Questa è l'intonazione fondamentale, perchè se non ci fosse questa, io direi che è inutile il Consiglio di disciplina; abbandonate i giudizi ai tribunali, al pretore, al conciliatore, a chi volete.

Il Consiglio di disciplina è un organismo che difende se stesso. Dunque, ripeto, si dica pure che i fatti debbono essere ben chiari, che siano ben esaminati, non si rifiuti nessuna indagine per rendere la coscienza di ciascun membro bene illuminata, ma non si dimentichi che un Consiglio di disciplina il quale dichiarasse: non credo che sia colpevole, farebbe un atto nullo. Il Consiglio di disciplina deve puramente dire: credo che sia il caso di rimuovere o di eliminare, ecc., oppure non credo; ma non deve entrare come giudice di fatto o per lo meno questo potrà farlo ciascuno dentro di sé, come atto di coscienza.

Un'altra cosa che è una pura avvertenza. Il nostro ministro della guerra, che è simpaticamente buono e conciliante, è stato forse troppo pronto nell'aderire alla proposta del senatore Tarditi che il grado dell'assistente al sottoposto al Consiglio sia qualunque, purchè non superiore a quello del presidente. Io invece su questo farei delle riserve, e direi: no, deve essere superiore a quello del relatore, perchè il relatore ha una parte molto importante nel fare le

indagini e può subire (siamo uomini!) l'influenza di un superiore a lui in grado, il quale obbedendo alla suggestione che nasce naturale in qualunque incaricato di una difesa, tende a difendere assolutamente; egli è l'unico nemico di quell'istinto di conservazione dell'organismo militare che deve predominare nel Consiglio di disciplina. Quindi io ritengo, con i colleghi della Commissione, che se si può concedere anche un grado superiore a quello dell'imputato, questo però non deve essere mai superiore a quello del relatore. E con questo avrei finito.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io debbo rispondere ad una osservazione del senatore Sismondo, il quale ha detto che il Consiglio di disciplina deve giudicare in merito al quesito che gli è sottoposto, ma non altresì se l'ufficiale sia o non sia colpevole.

Io convengo talmente in questa sua osservazione, che ho modificato il disegno di legge precedente presentato dal senatore Casana appunto in questa parte, perchè non è assolutamente ammissibile che il potere, che è riservato esclusivamente al ministro, di mantenere la disciplina nell'esercito sia devoluto al giudizio del Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina è investito puramente e semplicemente di una determinata questione speciale; e in merito a quella questione speciale deve pronunciarsi. Ma alle conseguenze disciplinari che ne possono derivare deve presiedere assolutamente il ministro.

In questo siamo perfettamente d'accordo, e non posso che associarmi pienamente a quanto ha detto il senatore Sismondo che il Consiglio di disciplina non è un tribunale ordinario che giudica su prove provate; ma un tribunale d'onore che giudica su apprezzamenti di uomini di onore e niente altro.

Quanto alle osservazioni del senatore Sismondo circa la bontà del ministro, il quale avrebbe con troppa facilità aderito alla proposta del senatore Tarditi di consentire cioè che l'ufficiale incolpato possa farsi assistere durante il procedimento disciplinare da un ufficiale di grado anche superiore al suo, io devo dichiarare che fui a ciò tratto da una

constatazione di fatto, e cioè che nello stesso disegno di legge vi è una disposizione riguardante gli ufficiali della Regia marina, per la quale questa limitazione in certi casi non ha luogo; e non ha luogo per considerazioni di opportunità, e per necessità di cose, poichè non sempre si può trovare un numero tale di ufficiali, a bordo delle navi componenti una squadra, da consentire all'ufficiale incolpato di esercitare ampia scelta di colui che debba assisterlo. Egli è perciò che si volle lasciare maggiore larghezza in questo caso, e non si fece distinzione di grado.

Ho aderito quindi ben volentieri alle osservazioni dell'on. senatore Tarditi, perchè in tal modo si pone l'esercito in eguali condizioni dell'armata.

TARDITI. Lo ringrazio lo stesso.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella seduta di domani procederemo alla discussione degli articoli.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15: -

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per estendere l'azione della R. Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti (N. 517);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 551).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis - *Seguito*);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Libenziato per la stampa il 3 giugno 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.